

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 569

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(GAVA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

—————
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo
Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di
commercio
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, nella decorsa legislatura, era stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge d'iniziativa governativa inteso a disciplinare, per il triennio 1987-1989, la corresponsione di somme alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi e dell'acquisizione allo Stato del gettito Ilor, nonché la corresponsione di contributi straordinari alle camere di commercio.

Tuttavia, non essendosi concluso nei termini auspicati l'iter parlamentare del suddetto disegno di legge e dovendo comunque assicurare agli enti in questione un adeguato flusso di risorse finanziarie per l'anno 1987, si è reso necessario fare ricorso allo strumento della decretazione.

Per il 1988 si ripropone, pertanto, la necessità di provvedere al finanziamento degli enti in parola che, come è noto, traggono dall'attribuzione delle somme sostitutive la parte più cospicua delle relative entrate di bilancio.

A tale scopo, è stato predisposto l'accluso disegno di legge inteso a prorogare, per il triennio 1988-1990, la disciplina dell'attribuzione delle somme sostitutive dei tributi soppressi e del gettito Ilor, nonché dei contributi alle camere di commercio, al fine di fornire agli enti interessati maggiori certezze sulle grandezze di ordine finanziario sulle quali potranno verosimilmente impostare le rispettive politiche di bilancio.

In particolare, con l'articolo 1 si provvede a prorogare per un triennio il regime transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguenzialmente è prorogato alla data del 31 dicembre 1990 il termine per la corresponsione dei contributi che le regioni, le province ed i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti, con riferimento ai tributi soppressi.

L'articolo 1, infine, prevede la proroga del termine relativo alla facoltà di rilasciare delegazioni di pagamento sulle somme sostitutive.

Con l'articolo 2 vengono quantificate le somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alla regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo; dette somme sono parametrare a quelle attribuite per l'anno precedente, incrementate dei tassi programmati d'inflazione per il triennio 1988-1990, pari al 4 per cento per ciascuno degli anni 1988-1989-1990.

L'articolo 3 disciplina il finanziamento delle camere di commercio, prevedendo il suddetto meccanismo di crescita sia per le entrate sostitutive di tributi soppressi che per il contributo straordinario attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici camerali decentrati e degli uffici provinciali di statistica.

Lo stesso articolo prevede, peraltro, un incremento delle fonti di entrata delle camere di commercio, attraverso l'adeguamento del diritto annuale per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ed un incremento del 20 per cento, per l'anno 1990, delle tariffe dei diritti di segreteria.

Viene prevista, infine, la possibilità, da parte delle camere di commercio, di assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall'esecuzione del loro mandato ed è disciplinata la corresponsione di un'indennità di carica ai presidenti delle camere medesime.

Con l'articolo 4, si autorizzano le camere di commercio, sedi di Borse valori, ad adeguare annualmente i diritti per la quotazione dei titoli ai listini ufficiali di Borsa ed i diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso in Borsa.

Con il medesimo articolo, viene attribuito al Consorzio camerale per il coordinamento delle Borse valori un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, nel triennio 1988-1990, ripartito in ragione di lire 20 miliardi annui, necessario a dotare il mercato borsistico di strutture e mezzi tecnologici atti al perseguimento degli scopi previsti dal decreto ministeriale 3 luglio 1986.

La duplice necessità di potenziare la rete informatica delle Borse merci attualmente esistenti e di creare nuove borse merci, al fine di facilitare la concentrazione delle transazioni intese a favorire un migliore svolgimento delle

operazioni di mercato, viene presa in considerazione dall'articolo 5 che, attraverso la creazione di un fondo di 10 miliardi di lire presso il Ministero dell'industria, prevede l'erogazione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese da esse sostenute per tali scopi.

Nello stesso articolo, trova parimenti considerazione l'istanza proveniente dal mondo imprenditoriale e dal mercato per la certificazione della qualità delle merci immesse nei circuiti di vendita. Ciò si traduce in un maggior impegno richiesto ai laboratori chimico-merceologici nei cui compiti va ricompresa anche l'assistenza fornita alle aziende nell'attività di ricerca di soluzioni ai problemi connessi al rapporto con l'ambiente.

A tale riguardo, viene prevista l'istituzione di un fondo di 10 miliardi presso il Ministero dell'industria, per la concessione alle camere di commercio che possiedono laboratori, o che intendono installarli, di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la

realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli stessi.

Nello stesso articolo 5 viene, peraltro, disciplinata la procedura di erogazione di entrambi i contributi di cui si è detto.

Con l'articolo 6, per effetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - che prevede l'acquisizione, a decorrere dal 1986, del gettito Ilor al bilancio dello Stato - si dispone, per il triennio 1988-1990, l'attribuzione delle somme sostitutive in favore delle regioni a statuto ordinario e delle aziende di soggiorno, cura e turismo.

Tale attribuzione è disposta secondo il meccanismo di crescita sopra delineato in modo che a tali enti verranno corrisposte nel triennio somme di importo pari a quelle loro spettanti per l'anno precedente, progressivamente incrementate del tasso programmato d'inflazione pari al 4 per cento annuo.

Con l'articolo 7, infine, si provvede alla indicazione dei mezzi di copertura del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzanò.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente:

a) 12 per cento per il 1988, 8 per cento per il 1989 e 5 per cento per il 1990 a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi;

b) 15 per cento per il 1988, 10 per cento per il 1989 e 8 per cento per il 1990 per le società di capitali.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica, da aggiornare, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione al variare delle indennità dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle Casse di risparmio, pari a lire 20, 30 o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di Borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, i diritti per la quotazione dei titoli ai listini ufficiali di Borsa ed i

diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in Borsa. Tali deliberazioni divengono definitive dopo l'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Resta ferma la facoltà delle stesse camere di stabilire diritti e canoni per l'utilizzo di servizi e prestazioni nell'ambito delle Borse valori.

3. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procederà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle Borse valori, istituito ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1986, è attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove Borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

3. Il contributo viene erogato sentito un Comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composto dal presidente dell'Unioncamere, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi-

ca e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Art. 6.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.